

**M.T.S.**  
**DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE**  
**DEL REGOLAMENTO DEL MERCATO DELLE OBBLIGAZIONI**  
**NON GOVERNATIVE**

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL TITOLO I DEL REGOLAMENTO

**Art.1. Definizioni (art. 1 Reg.)**

1. Le definizioni di cui all'art.1 del Regolamento si intendono integralmente recepite nelle presenti Disposizioni con il medesimo significato.

2. In aggiunta, nelle presenti Disposizioni l'espressione:

- "Dealers" indica gli Operatori non iscritti nel Registro degli Operatori principali;
- "Regolamento" indica il regolamento del Mercato deliberato dall'assemblea della Società di gestione ed approvato dal Ministero del tesoro e dalla Co.n.so.b.;
- "Servizio di liquidazione" indica il servizio di liquidazione effettuato dalle istituzioni individuate dalla Società di gestione a mezzo delle Disposizioni.
- "T.U.F." indica il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58;
- "Segmento di Mercato" indica il comparto del Mercato all'ingrosso delle obbligazioni non governative e dei titoli emessi da organismi internazionali partecipati da stati i cui contratti sono eseguiti attraverso la stessa procedura di regolamento.

3. Ai fini dell'art. 1 del Regolamento, ove il prezzo di riacquisto dei titoli oggetto dei contratti di cui all'art. 21, comma 1, lett. *b*, del Regolamento sia stato concordato attraverso l'indicazione di un tasso, il prezzo stesso è determinato attraverso l'applicazione, a detto tasso, della seguente formula di conversione:

$$P=100/(1+R)^T$$

In detta formula:

P= prezzo percentuale;

R= rendimento lordo a scadenza/100 (p.e. 5%=0,05)

T= numero di giorni solari intercorrenti tra la data di regolamento della transazione e scadenza trattata / 365 (per i titoli di emittenti esteri il divisore è pari a 360).

4. La stessa formula è applicabile anche per i corrispettivi espressi in tassi nei contratti di cui all'art. 21, comma 1, lett. *a*);

5. Ai fini degli artt. 9, comma 2, lett. *d* del Regolamento, per "anno solare precedente" si intende il periodo costituito dai 12 mesi precedenti il primo giorno del mese nel quale avviene la presentazione della domanda alla Società di gestione.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL TITOLO II DEL REGOLAMENTO

**Art. 2 Condizioni di ammissione alle negoziazioni (Art. 5 Reg.)**

1. Possono essere ammessi a quotazione titoli dei quali l'emittente abbia annunciato l'emissione; per l'ammissione alle negoziazioni di tali titoli si tiene conto, in luogo della diffusione, del volume dell'emissione annunciata.

2. L'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto titoli per i quali l'emittente abbia proceduto all'annuncio di emissione, avviene a partire dal giorno previsto per il regolamento delle operazioni di sottoscrizione (sul mercato primario) dei titoli della stessa specie

3. In caso di mancata emissione nei termini annunciati dei titoli negoziati sulla base dell'annuncio di loro emissione, la Società di gestione provvede immediatamente alla cancellazione della corrispondente linea di quotazione delle Proposte.

## DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL TITOLO III DEL REGOLAMENTO

### ***Art. 3. Sistemi di compensazione e liquidazione (Art. 9.2 Reg.)***

1. L'adesione diretta ai sistemi di compensazione e liquidazione avviene secondo le modalità stabilite dai soggetti che gestisce detti sistemierivizio.
2. L'adesione indiretta sistemi di compensazione e liquidazione avviene per mezzo di un contratto, stipulato con altro soggetto (regolatore) – aderente diretto a detto Sistema e sottoscrittore di apposito contratto con la MTS S.p.A – sulla base del quale quest'ultimo provvederà al servizio dei pagamenti e degli incassi, in titoli e denaro, necessari per dare esecuzione, attraverso il Sistema di Compensazione e Liquidazione, ai contratti conclusi nel Mercato dall'aderente indiretto.

### ***Art. 4. Criteri per il calcolo del patrimonio netto (Artt. 9.2 Reg.)***

1. In mancanza di istruzioni regolamentari (pubblicistiche) per la determinazione ai fini di vigilanza del patrimonio netto dell'Operatore interessato, questo viene calcolato in base ai criteri indicati dai principi contabili internazionali predisposti dalla International Accounting Standards Committee (I.A.S.C.).

### ***Art. 5. Accertamento dei requisiti per l'ammissione (Artt. 9.2 e 10 Reg.)***

1. La sussistenza dei requisiti di cui all'art. 9, comma 2, del Regolamento viene accertata in sede di esame della domanda di ammissione.
2. Il possesso del requisito del patrimonio netto viene accertato dalla Società di gestione con riferimento all'ultimo bilancio approvato del soggetto richiedente o, se più recente, all'ultima segnalazione di vigilanza.
3. La Società di gestione accerta il possesso del requisito patrimoniale mediante acquisizione di attestazione rilasciata da società di revisione iscritta nell'albo di cui all'art. 161 del T.U.F.. Per gli Operatori comunitari detta certificazione può essere sostituita da analoga certificazione rilasciata da società abilitata ad effettuare la revisione obbligatoria nel paese di origine.
4. L'adesione diretta ai sistemi di compensazione e liquidazione viene accertata mediante acquisizione di attestazione rilasciata dai gestori di detti sistemi. Tuttavia, la Società di gestione può esonerare l'Operatore dal produrre l'attestazione di cui sopra ove i gestori dei sistemi mettano a disposizione della Società l'elenco dei soggetti aderenti diretti ai sistemi medesimi. L'adesione indiretta ai sistemi di compensazione e liquidazione viene accertata mediante acquisizione di copia originale del contratto tra aderente indiretto e aderente diretto-regolatore, di cui all'art. 3, comma 2.
5. Il possesso del requisito di adeguatezza organizzativa viene verificato sulla base dei dati e delle informazioni forniti alla Società di gestione tramite la compilazione di apposito questionario predisposto dalla Società stessa. La Società ha inoltre il diritto di verificare direttamente quanto dichiarato dal soggetto istante.

### ***Art.6 Procedimento di ammissione alle negoziazioni (Art. 10 Reg.)***

1. Il soggetto che intenda essere ammesso alle negoziazioni nel Mercato deve inoltrare alla Società di gestione apposita domanda, conforme allo schema allegato alle presenti Disposizioni. Si possono iniziare le negoziazioni a partire dal giorno che verrà indicato dalla Società di gestione nell'atto di accettazione della domanda o da quello, di generale applicazione, che verrà comunicato attraverso le Pagine Informative.
2. Nel caso in cui la documentazione comprovante il possesso dei requisiti necessari per l'adesione risulti incompleta, la Società di gestione ne dà comunicazione scritta al soggetto interessato e lo invita a procedere alle necessarie integrazioni. Fino a quando la documentazione integrativa richiesta non sia pervenuta alla Società di gestione il termine di cui all'art. 10, comma 3, del Regolamento resta sospeso. Trascorsi due mesi

dalla comunicazione di cui sopra senza che il soggetto interessato abbia provveduto alle integrazioni richieste, la domanda di ammissione si intende respinta.

3. Le domande di ammissione saranno esaminate dalla Società di gestione secondo l'ordine della loro presentazione.

***Art. 7. Atti pregiudizievoli al buon funzionamento del Mercato (Art. 11.1.c Reg.) e sospetto stato di insolvenza (art. 13.1. Reg.)***

1. Sono considerati pregiudizievoli gli atti effettuati al fine di alterare la corretta formazione dei prezzi. In tale categoria rientrano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le negoziazioni effettuate al solo fine di aumentare quote di mercato senza movimentazioni finanziarie rilevanti. Sono del pari considerati pregiudizievoli comportamenti o omissioni che, in qualsiasi modo, ostacolano o impediscono il regolare adempimento delle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati nel Mercato.

2. Al verificarsi dei comportamenti di cui al comma 1, la Società di gestione, per mezzo delle strutture a ciò deputate, interviene chiedendo chiarimenti – ove lo ritenga, anche ai sensi dell'art. 31, comma 1, del Regolamento – al soggetto interessato.

3. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Regolamento, costituisce fondata ragione per ritenere che l'Operatore, aderente indiretto ai sistemi di compensazione e liquidazione, versi in stato di insolvenza la comunicazione, da parte dell'Aderente diretto a detto Sistema al quale il primo fa capo, che detto Operatore non ha adempiuto nei termini alle obbligazioni assunte nei suoi confronti.

***Art. 8. Tariffe (Art. 11.1.k Reg.)***

1. Il corrispettivo dovuto da ciascun Operatore per i servizi forniti dalla Società di gestione è determinato applicando un apposito tariffario riportato in allegato.

***Art. 9. Verifica della permanenza delle condizioni di ammissione (Art. 12 Reg.)***

1. Il periodo annuale da considerare ai fini della verifica del mantenimento delle condizioni di ammissione decorre dal primo giorno lavorativo del mese successivo alla data a partire dalla quale l'Operatore è ammesso alle negoziazioni nel Mercato. Per gli anni successivi al primo, il periodo annuale decorre dal primo giorno lavorativo successivo all'ultimo giorno del periodo precedente.

2. La verifica della permanenza del requisito patrimoniale viene effettuata dalla Società di gestione annualmente, con riferimento all'ultimo bilancio approvato o, se più recente, all'ultima segnalazione di vigilanza.

3. L'Operatore che, in base all'ultimo bilancio approvato o, se più recente, all'ultima segnalazione di vigilanza, risulti possedere un patrimonio netto inferiore ad 1,5 volte il patrimonio minimo richiesto per l'ammissione potrà essere sottoposto anche a verifiche aventi cadenza infrannuale. In tal caso l'accertamento potrà essere effettuato con riferimento ad apposita situazione patrimoniale, redatta con criteri omogenei a quelli utilizzati per la redazione del bilancio.

4. Ai fini degli accertamenti di cui ai commi precedenti si applica quanto previsto dall'art. 5, comma 3.

5. Il termine di tre mesi di cui all'art. 13, comma 2 del Regolamento decorre dalla data della segnalazione dalla quale risulti la perdita del requisito patrimoniale o, se precedente, da quella in cui la Società di gestione comunque accerti l'avvenuta perdita di detto requisito. Il soggetto per il quale è venuto meno il requisito deve ottemperare con prontezza alle richieste di informazioni formulategli al riguardo dalla Società di gestione in detto periodo e, prima della scadenza, dimostrare di propria iniziativa, a mezzo di attestazione rilasciata ai sensi dell'art. 5, comma 3, l'avvenuta ricostituzione del patrimonio minimo di cui all'art. 9, comma 2, lett. d, del Regolamento. Detto soggetto può altresì chiedere di essere sospeso dalle negoziazioni ed in tal caso la Società di gestione provvede immediatamente. Tale sospensione non riguarda le obbligazioni di cui all'art. 8.

6. L'accertamento della permanenza delle condizioni di ammissione di cui all'art. 9, comma 2, lett. *a* e *b*, del Regolamento avviene tramite acquisizione dell'attestazione rilasciata dai gestori dei sistemi di compensazione e liquidazione. Tuttavia, la Società di gestione può esonerare l'Operatore dal produrre l'attestazione di cui sopra ove il gestore del Sistema metta a disposizione della Società l'elenco dei soggetti aderenti diretti al Sistema medesimo. L'adesione indiretta ai Sistemi di Compensazione e Liquidazione viene accertata mediante acquisizione in copia originale del contratto tra aderente indiretto ed aderente diretto-regolatore, di cui all'art. 3, comma 2.

7. La verifica della permanenza del requisito di adeguatezza organizzativa avviene secondo le modalità di cui all'art. 5, comma 5, o secondo altre formalità semplificate stabilite dalla Società di gestione.

#### DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL TITOLO IV DEL REGOLAMENTO

##### ***Art. 10. Procedimento per l'iscrizione nel Registro degli Operatori principali (Art. 16.1 Reg.)***

1. L'Operatore che intenda ottenere l'iscrizione nel Registro degli Operatori principali, deve inoltrare apposita domanda alla Società di completa della documentazione comprovante il possesso dei requisiti. L'iscrizione nel Registro avrà efficacia a decorrere dalla data indicata dalla Società di gestione nell'atto di accoglimento della domanda che, di norma, coinciderà con il primo giorno del semestre di calendario (1 Gennaio - 1 Luglio) successivo alla data di accettazione della domanda.

2. Per gli Operatori che si valgono della facoltà, prevista dal comma 2 dell'art.12, di limitare l'impegno di quotazione di cui all'art.17 del Regolamento a specie di strumenti finanziari negoziati in specifici Segmenti del Mercato, la domanda di iscrizione nel Registro degli Operatori principali dovrà indicare specificamente il segmento di mercato prescelto.

##### ***Art. 11. Accertamento dei requisiti per l'iscrizione nel Registro degli Operatori principali (Art. 16.1, 16.2 Reg.)***

1. Il possesso dei requisiti per l'iscrizione nel Registro degli Operatori principali viene accertato in sede di esame della domanda d'iscrizione.

2. L'accertamento dei requisiti di cui al comma precedente avviene secondo modalità corrispondenti a quelle previste dall'art. 5, commi 2, 3, e 5.

##### ***Art.12. Limitazione degli impegni degli Operatori principali (Art. 17.1 Reg.)***

1. A richiesta dell'Operatore, l'impegno del medesimo di cui all'art.17, comma 1, del Regolamento è dalla Società di gestione esteso o limitato alla negoziazione a pronti di specie di strumenti finanziari appartenenti ad un determinato segmento del Mercato.

2. L'Operatore principale richiede l'estensione di cui al comma precedente indirizzando alla Società di gestione apposita domanda.

3. Ove venga presentata istanza di iscrizione nel Registro degli Operatori principali da parte di altri Operatori appartenenti al medesimo gruppo di un soggetto già iscritto nel suddetto Registro, controllato o controllante al 90%, di norma il gruppo, a fronte dell'avvenuta assegnazione dei titoli da parte della Società di gestione ai suoi appartenenti, sarà tenuto a comunicare alla Società stessa la ripartizione al proprio interno degli obblighi di quotazione di cui all'art. 17 del Regolamento. La mancata osservanza dei suddetti obblighi di comunicazione potrà dar luogo all'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 30 del Regolamento nei confronti di tutti gli Operatori principali appartenenti al gruppo. Ai fini del presente articolo, per "soggetti appartenenti al medesimo gruppo" si intendono le imprese, italiane o estere, controllate direttamente o indirettamente dalla stessa controllante italiana o estera, e la controllante medesima, applicandosi a tal fine la nozione di controllo di cui all'art. 2359, c.c..

**Art. 13. Modalità di assegnazione delle specie di strumenti finanziari (Artt. 17.3, 17.4, 17.8 Reg.)**

1. L'assegnazione delle specie di strumenti finanziari a ciascuno degli Operatori principali avviene, oltre che sulla base di quanto stabilito dall'art. 17, commi 3 e 4, del Regolamento, previa individuazione, all'interno di ogni tipologia di titoli, delle specie maggiormente liquide, intendendosi per tali quelle che hanno condizioni di emissione che possano essere idonee alla negoziazione all'ingrosso (elevato ammontare emesso). Tale individuazione potrà essere anche effettuata in base alle indicazioni degli emittenti.
2. In particolare, l'assegnazione a ciascun Operatore principale viene effettuata:
  - in modo tale da garantire la quotazione di un numero di titoli per le varie tipologie, proporzionale alla composizione del listino;
  - per ogni tipologia e per ogni classe di liquidità assegnando un numero di titoli in una proporzione fissa, stabilita dal C.d.A. in relazione alle diverse specie di titoli ammesse a quotazione.

**Art.14. Condizioni di operatività (Art. 17.5 Reg.)**

1. Per quanto riguarda la significatività degli scambi, la Società di gestione determina, con delibera del C.d.A., il volume che, per ogni tipologia di titoli, ogni Operatore principale è tenuto a scambiare per un periodo determinato dalla Società medesima.

**Art. 15. Proposte di Operatori principali su specie di strumenti finanziari diversi da quelli ricevuti in assegnazione (Art. 17.8 Reg.)**

1. L'Operatore principale può formulare all'interno del Mercato una o più Proposte su specie di strumenti finanziari comprese tra quelle di cui all'art 6 del Regolamento, limitatamente a quelle dello stesso segmento del mercato al quale appartengono le specie assegnategli dalla Società di gestione, anche se diverse da quest'ultime. Nel caso in cui formuli tali Proposte resta impegnato a formulare, in ordine alle stesse specie, Proposte sia di acquisto che di vendita, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23, commi 5 e 6, del Regolamento, e dall'art. 19 delle presenti Disposizioni, per un tempo minimo stabilito dalla Società di gestione.
2. La caratteristica della occasionalità stabilita dall'art.17, comma 8, del Regolamento si intenderà rispettata qualora l'Operatore principale effettui proposte di cui al comma 1 non più di 10 (dieci) volte nel corso della stessa settimana lavorativa.

**Art. 16. Verifica della permanenza dei requisiti per l'iscrizione nel Registro degli Operatori principali (Art. 18 Reg.)**

1. La verifica della permanenza dei requisiti per l'iscrizione nel Registro degli Operatori principali avviene secondo modalità corrispondenti a quelle previste dall'art. 9, commi 1, 2, 3, 4, 5, e 7.

**DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE AL TITOLO V DEL REGOLAMENTO**

**Art. 17. Pagine del Sistema telematico ed operatività (Artt. 22.2 e 22.3 Reg.)**

1. Il Sistema telematico si articola in apposite "pagine", che riportano gli estremi dei titoli quotati e tutte le informazioni necessarie all'operatività.

**Art. 18. Orari di negoziazione (Art. 22.5 Reg.)**

1. Gli orari di attività del Mercato, con la specifica delle fasi tecniche connesse, sono i seguenti:

**ore 7.30 - 8.00:** fase di **Pre Mercato**, nella quale solo gli Operatori principali sono operativi; in questo periodo gli Operatori principali possono immettere e variare le loro

Proposte mediante la Pagina Immissione. Ogni Operatore principale è in grado di vedere solo le proprie Proposte.

**ore 8.00 - 8.15:** fase di **Mercato Preventivo** nella quale tutti gli Operatori possono operare in base al profilo utente loro assegnato; in particolare è consentito sia agli Operatori principali che ai Dealers l'invio di Applicazioni. In questo periodo il matching automatico tra Proposte è inibito. Nel dettaglio:

- si possono inserire Proposte;
- non c'è matching automatico tra Proposte;
- viene fornita la Pagina Best e vengono calcolati gli aggregati aggiornati;
- sia i Dealers che gli Operatori principali possono inviare le Applicazioni;
- per quantità maggiori o uguali a 2,5 milioni di euro il Sistema telematico accetterà automaticamente le Applicazioni conformi;
- per quantità inferiori a 2,5 milioni di euro gli Operatori principali hanno possibilità di scelta (solo in questo caso il matching rimane sul sistema periferico).

**ore 8.15 - 17.10:** fase di **Mercato Aperto**, nella quale tutti gli Operatori possono operare in base al profilo utente loro assegnato; in particolare è consentito sia agli Operatori principali che ai Dealers l'invio di Applicazioni. Il matching automatico tra Proposte è attivo sino alla chiusura del Mercato. Il Sistema prima dello start del matching automatico tra Proposte invierà agli Operatori dei messaggi di segnalazione. Una eventuale situazione di black-out sarà gestita dal Sistema per smaltire il matching automatico e la tempestiva ricostruzione della Pagina Best.

**ore 17.10 - 7.30:** fase di **Mercato Chiuso**, nella quale viene completamente inibita l'operatività. In tale fase gli Operatori possono solo inviare o ricevere messaggi, esaminare i dati statistici riferiti alla giornata di contrattazione, ricevere report, listini e indici, caricare nuove versioni del software periferico.

Durante tale fase è prevista una pausa tecnica dalle ore 20.30 alle ore 24.00 per la riorganizzazione degli archivi per la nuova giornata di negoziazione e per la manutenzione delle applicazioni e dei sistemi.

#### **Art. 19. Proposte (Artt. 8, 23.6, 23.7, 23.8, 23.9 Reg.)**

1. Le Proposte sono modificabili in qualsiasi momento. Al fine di apportare dette modifiche l'Operatore può sospendere la Proposta. Resta comunque in capo al proponente l'obbligo di concludere almeno un contratto alle condizioni originariamente esposte nel Sistema telematico, ove la Proposta stessa sia stata "applicata" prima della sua sospensione.

2. Per ciascuna specie di strumento finanziario le Proposte vengono ordinate dal Sistema telematico per prezzo; a parità di prezzo i quantitativi che formano oggetto delle Proposte vengono accorpati dal Sistema telematico in un unico valore sia sulla Pagina Migliori che sulla Pagina Best. La priorità di trattamento delle Proposte così raggruppate è determinata dall'ordine cronologico di immissione di ciascuna nel Sistema telematico.

3. E' data facoltà agli Operatori di limitare la visualizzazione delle Proposte formulate ad una quantità non inferiore al lotto minimo negoziabile.

4. La società di gestione può individuare trimestralmente i titoli benchmark per i quali il lotto minimo di negoziazione (quotazione/applicazione) è fissato in 5 milioni di euro.

#### **Art. 20. Conclusione dei contratti (Art. 24.1 Reg.)**

1. Le Applicazioni vengono effettuate indicando il quantitativo ed il "prezzo di esclusione", consistente nel prezzo fino al quale sussistono le condizioni migliori per chi invia l'Applicazione e fino al quale costui è quindi disposto a concludere contratti. L'Applicazione viene eseguita automaticamente fino al "prezzo di esclusione" (incluso).

2. Fermo restando il limite del "prezzo di esclusione" l'incontro di una Proposta con una Applicazione che determina la conclusione del contratto, avviene, fino al raggiungimento della quantità desiderata, secondo i seguenti criteri:

- a) innanzitutto viene "applicato" il prezzo Best del momento;
- b) nel caso vi siano più Proposte al prezzo Best del momento, l'abbinamento avviene secondo il criterio temporale di immissione delle Proposte, cominciando dalla Proposta più vecchia, via via fino alla più recente;

c) quindi, se in attuazione dei criteri di cui alle lettere precedenti non viene soddisfatta l'intera quantità che forma oggetto dell'applicazione viene "applicato" il prezzo più prossimo a quello Best e così via.

3. Le disposizioni di cui al comma precedente si osservano anche per la conclusione dei contratti attraverso l'incontro tra due Proposte.

4. L'accettazione di Applicazioni inferiori a 2,5 milioni di euro o di un'ammontare pressochè equivalente, è a discrezione dell'Operatore principale.

**Art. 21. Registrazione dei contratti (Art. 24.4 Reg.)**

1. La Società di gestione istituisce apposito archivio elettronico nel quale vengono registrati in tempo reale i dati relativi ai contratti conclusi nel Mercato, ognuno contrassegnato da un numero identificativo, per quanto riguarda:

- a) parti contraenti;
- b) tipo, oggetto e momento di conclusione del contratto;
- c) quantità e prezzo.

2. E' assicurata la consultabilità di detto archivio, in qualsiasi momento, da parte dei soggetti a ciò autorizzati.

**Art. 22. Esecuzione dei contratti (Art. 25.1 Reg.)**

1. I contratti vengono riscontrati automaticamente, attraverso apposita funzione del Sistema telematico, prima dell'inoltro delle istruzioni di regolamento.

2. I termini per l'esecuzione dei contratti sono stabiliti in conformità ai relativi usi di mercato.

3. L'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto titoli per i quali l'emittente abbia proceduto all'annuncio di emissione avviene a partire dal giorno previsto per il regolamento delle operazioni di sottoscrizione (sul mercato primario) dei titoli della stessa specie.

**Art. 23. Disciplina dei pronti contro termine (Art. 21.1. b) Reg.)**

Il presente articolo disciplina il funzionamento del segmento pronti contro termine (*Money Market Facility* – MMF) del Mercato.

Sul Sistema telematico viene offerta, inoltre, dalla MTS S.p.A. una funzionalità di contrattazione bilaterale tra operatori (*Request For Quote* – RFQ) che consente agli aderenti al mercato di concludere contratti del tipo di quelli ammessi alle negoziazioni sul segmento MMF. Tali negoziazioni non si considerano concluse sul segmento MMF e non vengono pertanto inserite nell'informativa pubblica di cui all'articolo 26 delle Disposizioni.

**1. Contratti e Titoli Negoziabili**

Nel segmento MMF sono negoziabili contratti di pronti contro termine sia nella forma "classic repo" che in quella "buy sell back", definite secondo gli usi di mercato, sugli strumenti di cui all'articolo 4 del Regolamento.

I contratti pronti contro termine possono essere negoziati sia in versione "general collateral" (nel contratto "general collateral" lo scopo principale della prestazione e' un prestito di contante, con impegno alla restituzione a data prestabilita, a fronte del quale vengono dati in garanzia dei

titoli), sia in versione “repo specifico” (nel contratto “repo specifico” lo scopo principale della prestazione e’ l’acquisto di un titolo specifico, dietro pagamento di contante, con l’impegno a rivenderlo a termine a data predefinita).

Per quanto attiene le condizioni, le modalità di ammissione, la sospensione e l’esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari, si applica quanto stabilito dagli articoli 5, 6 e 7 del Regolamento.

Si applica l’articolo 8 del Regolamento per quanto attiene la determinazione del lotto minimo negoziabile: non e’ consentito inserire delle Proposte per un valore inferiore al lotto minimo negoziabile, ma le Proposte stesse possono essere incrementate per importi inferiori a tale lotto minimo. Una Proposta puo’ ricevere un’ Applicazione che assorbe solo parzialmente l’importo offerto. Se a fronte di tale Applicazione parziale, il valore residuo della Proposta diviene inferiore al lotto minimo negoziabile, la Proposta rimane comunque negoziabile.

## *2. Operatori ammessi alle negoziazioni*

Per gli Operatori che partecipano al segmento MMF valgono le condizioni e il procedimento di ammissione di cui agli art. 9, 10 e 12 del Regolamento.

Gli Operatori del segmento MMF sono tenuti a rispettare gli obblighi fissati all’art. 11 del Regolamento. Si applicano, inoltre, le norme fissate agli articoli 13, 14, 15 e 18 del Regolamento riguardo a sospensione, esclusione e recesso dal mercato e verifica periodica dei requisiti.

Gli Operatori che partecipano al segmento MMF possono accedere a tutte le funzioni operative senza distinzioni di ruolo. Ciò implica che nel segmento MMF ogni operatore può immettere Proposte, anche disgiuntamente sul denaro e sulla lettera, e inviare Applicazioni.

Gli Operatori che partecipano al segmento MMF non hanno impegno di formulare Proposte di acquisto e di vendita.

## *3. Svolgimento delle negoziazioni*

Allo svolgimento delle negoziazioni si applica quanto previsto dall’art. 22 del Regolamento. Fermo restando quanto precisato al comma 2 del presente articolo, alle Proposte si applica quanto previsto dall’art.23 del Regolamento.

Per quanto riguarda la conclusione, registrazione ed esecuzione dei contratti, si applica quanto previsto dagli articoli 24 e 25 del Regolamento.

## *4. Sistemi di garanzia*

Si applica quanto previsto dall’art. 26 del Regolamento

## *5. Modalità operative*

- a) gli ordini inviati su proposte attive hanno un tempo massimo di 2 minuti di vigenza;
- b) l’operatore deve accettare o rifiutare l’ordine prima della scadenza dei due minuti;
- c) l’esecuzione di ordini pari all’importo minimo o ad un suo multiplo può essere rifiutata dal proponente solo con la motivazione “per fido”. Ciascun operatore ha la possibilità di inserire limiti all’esposizione massima nei confronti di una determinata controparte o di prevenire la negoziazione con una controparte con cui non abbia fido;

- d) se le proposte e gli ordini sono effettuati da due operatori che si avvalgono entrambi dei sistemi di garanzia di cui al comma 4, l'esecuzione di ordini pari all'importo minimo o ad un suo multiplo e' automatica;
- e) se le proposte sono effettuate da un operatore che si avvale dei sistemi di garanzia di cui al comma 4 e gli ordini vengono inviati da un operatore che non fa uso di suddetti sistemi, l'esecuzione di ordini pari all'importo minimo o ad un suo multiplo può essere rifiutata dal proponente solo con la motivazione "per fido". L'operatore che si avvale dei sistemi di garanzia ha la possibilità di configurare le proprie proposte in modo che possano ricevere applicazioni solo da altri operatori che utilizza suddetti sistemi.
- f) per le operazioni "general collateral" sono consegnabili anche titoli con stacco cedola nel periodo di vigenza dell'operazione; pertanto è obbligatoria l'accettazione di tali titoli;
- g) per le operazioni di "general collateral" è stabilito un importo minimo di titoli da consegnare come di seguito indicato:
  - tutti i titoli, tranne 1, devono essere consegnati per un importo equivalente o superiore a 25 mln di €;
  - solo un titolo, può essere consegnato per un importo inferiore a 25 mln di €.
- h) i contratti del tipo "general collateral" devono essere definiti mediante l'individuazione dei titoli da consegnare entro 2 ore dall'esecuzione del contratto stesso. Ovviamente tutte le operazioni eseguite a meno di 2 ore dalla chiusura del mercato devono essere definite prima dell'orario di chiusura;

#### *6. Storno di operazioni*

Lo storno di operazioni errate è eseguito dalla Società di gestione sulla base di concordi richieste scritte delle parti interessate inviate a mezzo telefax alla Società medesima prima della chiusura del Mercato;

Qualora la storno dell'operazione sia richiesta da una sola controparte dell'operazione, si applicherà la seguente procedura:

- a) La richiesta di storno deve essere notificata da una controparte ad MTS ed all'altra controparte via telefono, via email o via fax, entro 15 minuti dall'esecuzione dell'operazione. Appena ricevuta la notifica MTS contatterà immediatamente la controparte riguardo lo storno;
- b) se la controparte conferma ad MTS, entro 15 minuti dal ricevimento, che è d'accordo con la richiesta di storno, la richiesta sarà trattata come uno storno bilaterale, che verrà eseguito da MTS;
- c) in caso di operazione eseguita in modalità anonima perché effettuata tra due controparti che fanno uso del servizio di controparte centrale, la richiesta di storno deve essere notificata da una controparte ad MTS via telefono, via email o via fax, entro 15 minuti dall'esecuzione dell'operazione; MTS, non appena possibile, informerà l'altra controparte dell'operazione e richiederà se questa sia disponibile allo storno. Se l'altra controparte concorda, la richiesta sarà trattata come uno storno bilaterale e verrà eseguito da MTS;
- d) se la controparte non risponde entro questi termini o non è d'accordo con la richiesta, MTS dovrà verificare che il contratto in esame sia stato eseguito ad un tasso repo inconsistente con il valore di mercato corrente al momento dell'esecuzione;
- e) per essere inconsistente con il valore di mercato, il contratto deve differire dall'ultimo eseguito su quel particolare prodotto (titolo e scadenza) nei precedenti 5 minuti di almeno:
  - 10 basis points per il "general collateral repo"
  - 25 basis points per lo "repo specifico";
- f) nel caso non ci fossero contratti eseguiti nei precedenti 5 minuti nel sistema, MTS verificherà la seconda migliore proposta (considerando il lato di mercato se Denaro o Lettera) presente al momento dell'esecuzione;
- g) in assenza di proposte nel sistema, MTS deciderà se procedere con lo storno con decisione del Direttore Generale, presa in base alla delega attribuitagli dal Consiglio di Amministrazione di "mettere in atto tutto quanto necessario per assicurare un ordinato

- svolgimento delle contrattazioni”; Il Direttore Generale ne darà informazione al Comitato Esecutivo;
- h) MTS informerà le parti via telefono (con conferma via fax) della sua decisione riguardo la richiesta di storno entro 60 minuti dalla decisione.

#### 7. Informativa, Vigilanza e Sanzioni, Disposizioni Finali

Si applicano al segmento MMF le norme previste dai titoli VI, VII e VIII del Regolamento.

#### DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL TITOLO VI DEL REGOLAMENTO

##### **Art. 24. Rilevazione dei prezzi (Art. 27.2.e Reg.)**

1. Ai fini dell'art. 27, comma 2, lett. e, del Regolamento il prezzo minimo, massimo e medio ponderato, nonché le quantità negoziate relative a ciascuna specie di strumento finanziario vengono calcolate rispetto ai contratti conclusi nell'ora in corso con riferimento ad un periodo di rilevazione pari a 5 minuti primi e, rispetto a quelli conclusi nelle ore precedenti, con riferimento ad un periodo di rilevazione pari ad un'ora.

##### **Art. 25. Informativa agli investitori (Art. 27.4 Reg.)**

1. La Società di gestione mette a disposizione degli Operatori le informazioni di cui all'art. 27, commi 2 e 3, del Regolamento, a mezzo dell'apposita Pagina Statistica del Sistema telematico.

##### **Art. 26. Listino (Art. 27.5 Reg.)**

1. Il listino di cui all'art. 27, comma 5, del Regolamento viene redatto al termine di ciascuna giornata operativa (data di riferimento) ed è suddiviso in sezioni.

2. Per quanto riguarda le negoziazioni a pronti e le negoziazioni su titoli per i quali l'emittente abbia proceduto all'annuncio di emissione, per ciascuna specie di titolo trattata il listino indica:

- a) il codice identificativo della specie;
- b) la descrizione della specie;
- c) il prezzo minimo;
- d) il prezzo massimo;
- e) il prezzo medio ponderato;
- f) le quantità negoziate.

3. Le informazioni di cui ai commi precedenti sono fornite con riferimento a tutti i contratti conclusi nel Mercato nella data di riferimento, con esclusione dei contratti di valore inferiore a 2,5 milioni di euro o ad un'ammontare pressochè equivalente, di quelli oggetto di storno, nonché di quelli conclusi a prezzi manifestamente non coerenti con l'andamento del mercato, rilevati dalla Società di gestione.

#### DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL TITOLO VII DEL REGOLAMENTO

##### **Art. 27. Storno di operazioni (Artt. 29.2, 32.1.b Reg.)**

1. Lo storno di operazioni errate è eseguito dalla Società di gestione sulla base di concordati richieste scritte delle parti interessate inviate a mezzo telefax alla Società medesima prima della chiusura del Mercato.

2. Ove la richiesta di storno provenga da una sola delle parti, la Società di gestione, in attuazione del mandato ad essa conferito dalle parti in sede di ammissione al Mercato, accerta se la transazione debba considerarsi anomala alla luce dell'art. 22, comma 3, del Regolamento. L'accertamento è condotto attraverso la verifica della coerenza, rispetto all'andamento del mercato, delle condizioni alle quali il contratto è stato concluso. Qualora la Società di gestione accerti che il contratto è stato concluso a condizioni non

coerenti rispetto all'andamento del mercato, e comunque non inferiore ad uno scostamento del 3% dal prezzo dell'ultimo contratto, ne dà comunicazione alle parti e provvede allo storno dell'operazione.

3. La Società di gestione provvede, di propria iniziativa allo storno delle posizioni e, ove occorra, alla correzione dei dati già trasmessi alle procedure di regolamento, relativamente ai contratti aventi ad oggetto titoli per i quali l'emittente abbia proceduto all'annuncio dell'emissione nel caso in cui detti titoli non vengano emessi o vengano emessi per quantità significativamente inferiori a quelle annunciate.

**Art. 28. Procedura per la reinscrizione nel Registro degli Operatori principali (Art. 30.8 Reg.)**

1. Nel caso in cui un soggetto che sia stato cancellato dal Registro degli Operatori principali presenti domanda per essere reinscritto in detto Registro, la Società di gestione valuta caso per caso i motivi della cancellazione e la loro gravità e decide conseguentemente se consentire la reinscrizione del soggetto.

**CASI PARTICOLARI**

**Art. 29. Procedura di "switch" tra soggetti del medesimo gruppo per l'ammissione alle negoziazioni (Artt. 9, 10, 15 Reg.)**

1. E' ammesso in corso d'anno il recesso dall'adesione al Mercato nell'ipotesi in cui detto atto sia collegato all'ammissione alle negoziazioni o all'iscrizione nel Registro degli Operatori principali di altro soggetto appartenente allo stesso gruppo, secondo quanto previsto nel presente e successivo articolo.

2. Ove l'ammissione alle negoziazioni sia richiesta da un soggetto (Soggetto Entrante) appartenente allo stesso gruppo di altro soggetto che sia già Operatore e che intenda recedere dall'adesione al Mercato (Soggetto Uscente) in coincidenza con l'ammissione del primo, detti soggetti possono presentare un atto a firma congiunta comprensivo della domanda di ammissione del Soggetto Entrante e della dichiarazione del Soggetto Uscente di recedere dall'adesione al Mercato con effetto dalla data di ammissione del Soggetto Entrante.

3. Nel caso in cui il Soggetto Uscente sia Operatore principale che intenda recedere dall'adesione al Mercato ed il Soggetto Entrante intenda essere ammesso alle negoziazioni impegnandosi a presentare istanza per l'iscrizione al Registro degli Operatori principali entro 20 giorni dalla data in cui gli venga comunicata la sua ammissione alle negoziazioni, detti soggetti possono presentare alla Società di gestione un atto a firma congiunta comprensivo della domanda di ammissione del Soggetto Entrante e della dichiarazione del Soggetto Uscente di voler recedere dal Mercato con effetto dalla data di iscrizione del Soggetto Entrante nel Registro degli Operatori principali.

4. Ai fini del presente articolo, per "soggetti appartenenti al medesimo gruppo" si intendono le imprese, italiane o estere, controllate direttamente od indirettamente dalla stessa controllante italiana o estera, e la controllante medesima, applicandosi a tal fine la nozione di controllo di cui all'art. 2359, c.c. e di influenza dominante di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 1° Settembre 1993, n. 385.

5. L'accettazione della domanda di ammissione è risolutivamente condizionata alla mancata presentazione nel termine di cui al comma 3 della domanda di iscrizione nel Registro degli Operatori principali, nonché alla mancata iscrizione nel Registro degli Operatori principali entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda anzi detta.

6. La data a partire dalla quale avrà effetto l'ammissione alle negoziazioni del Soggetto Entrante ("data di switch") sarà determinata dalla Società di gestione in sede di accettazione della domanda di ammissione.

7. Con riguardo al Soggetto Entrante, la prima verifica periodica della permanenza dei requisiti di ammissione ai sensi dell'art. 9 verrà effettuata considerando come periodo di riferimento quello che, in caso di mancato recesso del Soggetto Uscente, sarebbe stato assunto per la verifica periodica in capo a quest'ultimo.

8. Agli effetti del comma 7, il volume di attività rilevante ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. *d* del Regolamento, potrà essere costituito dalla somma del valore dei contratti stipulati, nel periodo di riferimento di cui al medesimo comma 7, dal Soggetto Uscente fino alla "data di switch" e dal Soggetto Entrante successivamente a tale data.

***Art. 30. Procedura di "switch" tra soggetti del medesimo gruppo per l'iscrizione nel Registro degli Operatori principali (Art. 16 Reg.)***

1. Ove l'iscrizione nel Registro degli Operatori principali sia richiesta da un Operatore (Soggetto Entrante) appartenente allo stesso gruppo di altro soggetto che sia già Operatore principale e che intenda recedere dall'adesione al Mercato in coincidenza con l'iscrizione del primo nel Registro degli Operatori principali (Soggetto Uscente), detti soggetti possono presentare un atto a firma congiunta comprensivo della domanda di iscrizione e della dichiarazione del Soggetto Uscente di recedere dal Mercato con effetto dalla data di iscrizione al Registro degli Operatori principali da parte del Soggetto Entrante.

2. Ai fini del presente articolo, per "soggetti appartenenti al medesimo gruppo" si intendono le imprese, italiane o estere, controllate direttamente od indirettamente dalla stessa controllante italiana o estera, e la controllante medesima, applicandosi a tal fine la nozione di controllo di cui all'art.2359, c.c. e di influenza dominante di cui all'art.23, comma 2, del D.Lgs. 1° Settembre 1993, n. 385.

4. La data a partire dalla quale avrà effetto l'iscrizione del Soggetto Entrante nel Registro degli Operatori principali ("data di switch"), sarà determinata dalla Società di gestione in sede di accettazione della domanda di iscrizione.

5. A decorrere dalla data di cui al comma precedente il Soggetto Entrante assumerà, per la durata residua, gli stessi obblighi di cui all'art. 17 del Regolamento in precedenza assunti dal Soggetto Uscente.

6. Con riguardo al Soggetto Entrante, la prima verifica periodica della permanenza dei requisiti di ammissione ai sensi dell'art. 16 verrà effettuata considerando come periodo di riferimento quello che, in caso di mancato recesso del Soggetto Uscente, sarebbe stato assunto per la verifica periodica in capo a quest'ultimo.

***Art. 31. Collegamento remoto (Artt. 9, 16, 22 Reg.)***

1. Ai fini di cui agli artt. 9, 16 e 22 del Regolamento, agli Operatori è consentito – nel rispetto delle normative e dei principi applicabili a ciascuna fattispecie – di installare i propri terminali al di fuori del territorio della Repubblica, con collegamenti remoti al Sistema telematico compatibili con il funzionamento di questo.

2. Allo scopo di assicurare il corretto svolgimento delle negoziazioni la Società di gestione può impartire, caso per caso, istruzioni, anche per quanto riguarda le modalità tecniche di collegamento sia locale che di rete.